TITOLO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO – DURATA – SEDE – DOMICILIO

Art. 1. DENOMINAZIONE

1.1. È costituita una società per azioni con la denominazione: "Intred S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica (la "**Società**").

Art. 2. OGGETTO

2.1. La Società ha per oggetto lo sviluppo e lo svolgimento di attività nel settore delle telecomunicazioni e della telefonia di ogni genere al dettaglio e all'ingrosso in Italia e all'estero. In particolare, la Società potrà provvedere, direttamente o indirettamente, e previo il rilascio delle autorizzazioni necessarie:

a. all'installazione ed all'esercizio in qualsiasi forma e mediante l'uso di qualsiasi tecnologia di reti e sistemi di telecomunicazioni, fissi e/o mobili, in proprio e/o per conto di terzi, anche per il tramite di servizi di interconnessione;

b. alla fornitura e all'espletamento, in proprio e per conto di terzi, di servizi di telecomunicazione rivolti sia a soggetti pubblici che privati, inclusa la loro commercializzazione;

c. alla commercializzazione, alla vendita, al noleggio e all'installazione di servizi e prodotti inerenti le telecomunicazioni e servizi multimediali;

d. alla ricerca e allo sviluppo, la produzione ed eventuale commercializzazione di attrezzature tecniche (hardware e software) e di sistemi informativi;

e. allo svolgimento di servizi ed attività connessi o strumentali a quanto precede, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le attività pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività di formazione e consulenza.

2.2. Purché ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in via non prevalente, la Società potrà inoltre compiere operazioni mobiliari, commerciali, industriali, di *leasing* in qualità di utilizzatore, di factoring in qualità di cedente, di natura finanziaria (investimenti mobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente, nazionale od estero, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione) nonché concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie anche a favore di terzi.

2.3. Potrà altresì, nei limiti di cui all'articolo 2361 Codice Civile assumere, interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, enti e consorzi, imprese, *joint ventures* costituite o costituende, sia italiane che straniere, aventi scopi affini, analoghi connessi o complementari al proprio sia direttamente che indirettamente, nonché partecipare a consorzi, a società consortili, a raggruppamenti di imprese e stipulare contratti di associazione in partecipazione.

Art. 3. SEDE

3.1. La Società ha sede in Comune di Brescia.

3.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio italiano. Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 4. DURATA

4.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 5. DOMICILIO

5.1. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o, in mancanza e ove rilevante, dal competente Registro delle Imprese. In caso di mancata indicazione si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla rispettiva sede legale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E AZIONI - OBBLIGAZIONI - PATRIMONI DESTINATI - FINANZIAMENTI SOCI - RECESSO

Art. 6. CAPITALE SOCIALE E AZIONI

6.1. Il capitale sociale è pari a Euro 10.078.272,00 suddiviso in n. 15.972.800 azioni ordinarie (le "**Azioni**") prive di indicazione del valore nominale.

6.2. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili e ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. In caso di comproprietà troverà applicazione la disciplina applicabile.

6.3. La Società può emettere, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, altre categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già emesse, determinandone i contenuti nella relativa deliberazione assembleare. Tutte le azioni di una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'assemblea può inoltre deliberare di emettere strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, convertibili o non convertibili in azioni, *warrants* e altri strumenti finanziari con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

6.4. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni, anche di categoria speciale, o di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli azionisti, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile.

6.5. L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal consiglio di amministrazione in esecuzione di detta delega deve risultare da verbale redatto da un Notaio.

6.6. Fermi restando gli altri casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, in sede di aumento di capitale è possibile escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, ai termini e alle condizioni previste dal medesimo articolo.

6.7. L'assemblea straordinaria in data 18 aprile 2024 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349 del Codice Civile, di aumentare in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2027, il capitale sociale, per massimi Euro 128.000, mediante l'utilizzo della riserva di utili vincolata denominata "*Riserva vincolata aumento di capitale a servizio di piani di stock grant*", corrispondenti ad un numero massimo di 200.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, con imputazione di Euro 0,64 per ciascuna nuova azione ad incremento del capitale sociale nominale, a servizio del piano di *stock grant* denominato "Piano di Stock Grant 2024-2026" destinato ai dipendenti di Intred S.p.A., ivi inclusi i dirigenti e direttori generali (ove nominati), approvato dall'assemblea ordinaria in pari data.

6.8. Le Azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e ss. del TUF.

6.9. Il possesso anche di una sola Azione costituisce, di per sé solo, adesione al presente

Statuto e alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci in conformità della legge e dello Statuto.

Art. 7. OBBLIGAZIONI

7.1. La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "*cum warrant*", nel rispetto delle disposizioni di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione.

7.2. La competenza all'emissione di obbligazioni convertibili in azioni spetta all'assemblea, salva la facoltà di delega al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2420-*ter* del Codice Civile.

7.3. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni previste nei successivi articoli del presente statuto in relazione alla disciplina dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

Art. 8. PATRIMONI DESTINATI

8.1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e ss. Codice Civile.

Art. 9. FINANZIAMENTI SOCI

9.1. La Società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa ad essa applicabile o ricevere versamenti a favore della Società senza obbligo di rimborso. Su richiesta dell'organo amministrativo della Società i soci potranno concedere finanziamenti con obbligo di rimborso sia fruttiferi di interessi sia infruttiferi, purché gli stessi non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi di legge. I conferimenti dei Soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

9.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 10. RECESSO

10.1. Il recesso potrà essere esercitato nei casi e con le modalità previste dalla legge. Non spetta il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione di delibere riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

10.2. I termini e le procedure per l'esercizio di tale diritto e il processo di liquidazione della partecipazione sono disciplinati dalle relative disposizioni di legge. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del Codice Civile.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11. ASSEMBLEA

11.1. Le Assemblee sociali sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge e, regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci. Le loro deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, comunque, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

11.3. L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia, in un altro paese dell'Unione

Europea, Regno Unito o Svizzera.

11.4. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti pro tempore applicabili, contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

11.5. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tenga a seguito di più convocazioni applicandosi in tal caso le maggioranze previste dalla legge per le assemblee in più convocazioni di società con azioni negoziate sui mercati regolamentati.

Art. 12. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

12.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla normativa applicabile e dal presente statuto. In particolare, sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

(a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

(b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nonché il conferimento (su proposta motivata del collegio sindacale) dell'incarico al soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

(c) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

(d) l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie nei limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2357 del Codice Civile e comunque entro i limiti previsti dalla disciplina si volta in volta applicabile alla Società;

(e) l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;

(f) tutte le deliberazioni sugli argomenti rimessi alla sua competenza dalla normativa applicabile, nonché le autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto o dalla normativa applicabile per il compimento di atti degli amministratori.

Art. 13. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

13.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto (salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 14. QUORUM ASSEMBLEARI

14.1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera validamente secondo le norme di legge. Per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale si applica quanto previsto rispettivamente agli artt. Art. 19 e Art. 27.

Art. 15. LEGITTIMAZIONE E MODALITÀ DI TENUTA

15.1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

15.2. Il consiglio di amministrazione può designare, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto in Assemblea possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, secondo i termini indicati dalle disposizioni normative vigenti. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. I soggetti designati, le modalità e i termini

per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

15.3. Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e il voto può essere esercitato in via elettronica nei limiti di quanto eventualmente disposto, di volta in volta, dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. È ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga, se previsto nell'avviso di convocazione, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audio-conferenza e/o video-conferenza.

15.4. Come previsto dall'art. 125-bis.1 TUF, nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa anche regolamentare pro tempore vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, ovvero attraverso il rappresentante designato di cui all'art. 135-*undecies* TUF, ai termini e alle condizioni di cui all'art. 125-*bis* TUF medesimo.

15.5. Nei casi in cui l'assemblea si svolga con adunanza in luogo fisico o tramite intervento mediante mezzi di telecomunicazione (anche esclusiva), saranno legittimati a partecipare alla discussione sulle materie all'ordine del giorno esclusivamente i soci che detengono una soglia individuale di possesso azionario superiore allo 0,1 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2.

15.6. Per quanto riguarda il diritto di richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno, del diritto di formulare proposte di deliberazione e di formulare domande sulle materie all'ordine del giorno, si applica la disciplina pro tempore vigente, nei limiti di specificatamente previsto nel presente Statuto e nell'avviso di convocazione.

Art. 16. PRESIDENTE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

16.1. L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal vicepresidente, ove nominato; in caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati, l'assemblea elegge, a maggioranza dei voti dei presenti, il presidente dell'adunanza.

16.2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su designazione del presidente, e, quando lo ritenga opportuno, da uno o più scrutatori anche non soci. Nei casi di legge o per volontà del presidente dell'assemblea, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio.

16.3. Spetta al presidente dell'adunanza, il quale può avvalersi di appositi incaricati: (i) constatare il diritto di intervento, anche per delega, dei presenti; (ii) accertare la regolare costituzione dell'assemblea e il numero legale per deliberare; (iii) accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento, dirigere i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'ordine del giorno; (iv) regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione; (v) accertare e proclamare l'esito delle votazioni.

16.4. Ove adottato, lo svolgimento dell'assemblea è disciplinato da un regolamento assembleare approvato con delibera dell'assemblea ordinaria.

16.5. Le riunioni Assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 17. ASSEMBLEE SPECIALI

17.1. Se esistono più categorie di Azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - CONTROLLO

Art. 18. ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

18.2. Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione, ferma la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, le deliberazioni sulle seguenti materie:

(i) la fusione e la scissione, nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile, anche quale richiamati dall'articolo 2506-ter del Codice Civile;

(ii) istituzione e soppressione di sedi secondarie;

(iii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;

(iv) riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

(v) adeguamenti dello statuto richiesti da disposizioni normative;

(vi) trasferimento della sede sociale nel territorio italiano;

(vii) la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'articolo 2446, ultimo comma, del Codice Civile.

Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del Codice Civile.

Art. 19. COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

19.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 nominati dall'Assemblea. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione entro i suddetti limiti.

19.2. I componenti del consiglio di amministrazione, che possono essere anche non soci, sono nominati per un periodo di 3 esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e possono essere rieletti. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

19.3. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. La nomina del consiglio di amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

19.4. La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate:

(i) hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari alla quota stabilita da CONSOB ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari;

(ii) ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista;

(iii) ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

(iv) ciascuna lista reca i nominativi di un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo;

(v) le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 devono includere ed

identificare almeno 1 candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti, che dovrà altresì essere indicato al primo posto della relativa lista. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 deve includere e identificare almeno 2 candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa pro tempore vigente applicabile agli amministratori indipendenti, di cui 1 candidato in possesso di tali requisiti indicato come primo della lista e il secondo indicato tra il secondo e il penultimo posto della lista. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente punto (v), la lista si considera come non presentata;

(vi) le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 devono inoltre includere candidati appartenenti al genere meno rappresentato, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al presente punto (vi), la lista si considera come non presentata.

19.5. Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente presso la sede della Società ovvero anche mediante un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare pro tempore vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

19.6. Le liste devono essere corredate da:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione);

(iii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso;

(iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente ed, eventualmente, dei codici di comportamento in materia di governo societario eventualmente adottati dalla Società; e

(v) ogni altra dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono sono tempestivamente comunicate alla Società.

19.7. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio o dei soci che le abbiano presentate nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Per comprovare la titolarità del numero di Azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano una lista, devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di Azioni necessario alla presentazione stessa. Tale certificazione potrà essere presentata anche successivamente il deposito della lista, purché pervenga alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste.

19.8. Determinato da parte dell'Assemblea il numero di amministratori da eleggere, si procede

come segue:

(i) qualora il numero di amministratori da eleggere sia pari o inferiore a 9: (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; (ii) dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista;

(ii) qualora il numero di amministratori da eleggere sia pari o superiore a 10 e siano state presentate almeno due liste di minoranza: (i) dalla Lista di Maggioranza sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne due; (ii) un amministratore è eletto, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, dalla prima lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; e (iii) un secondo amministratore è eletto, con le medesime modalità, dalla seconda lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti; e

(iii) qualora il numero di amministratori da eleggere sia pari o superiore a 10 ma sia stata presentata una sola lista di minoranza, si applica quanto previsto al precedente punto (i), e dalla predetta lista di minoranza è tratto un solo amministratore.

Ai fini del presente Paragrafo 19.8, per "lista di minoranza" si intende qualsiasi lista diversa dalla Lista di Maggioranza che (a) non sia collegata, in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, con la Lista di Maggioranza né, nel caso di cui al precedente punto (ii), con l'altra lista di minoranza, e (b) abbia conseguito in assemblea una percentuale di voti almeno pari alla soglia minima prevista dal successivo articolo 19.9.

19.9. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

19.10. Qualora venga presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dal presente statuto e dalla legge, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. Qualora sia presentata una sola lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e tale lista contenga un numero di candidati inferiore a 3, si applica il successivo art. 19.12, fatta salva la nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione tratto dall'unica lista presentata.

19.11. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalla legge, a seconda del numero dei componenti il consiglio di amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito con il primo candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato, e/o indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, con il candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o indipendente non eletto delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che la composizione del consiglio di amministrazione risulti conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà, ove possibile, con delibera assunta dall'Assemblea a

maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti, ovvero il consiglio di amministrazione procederà a convocare tempestivamente un Assemblea ordinaria che delibererà sull'integrazione dell'Organo Amministrativo, in base a candidature presentate dai Soci.

19.12. Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dal presente Statuto e dalla legge, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente. Nel caso di applicazione dell'art. 125-bis.1 del TUF, il regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dovrà indicare un termine congruo entro il quale potranno essere presentati i candidati da parte dei titolari di azioni, ai fini della nomina degli stessi senza l'applicazione del voto di lista.

19.13. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

19.14. Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

19.15. Il consiglio di amministrazione valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori, sulla base delle informazioni fornite dai consiglieri. Nel caso in cui in capo a un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di onorabilità normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, tale amministratore decade dalla carica. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti *pro tempore* vigenti in capo a un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti previsto dalla normativa applicabile, anche regolamentare, in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

19.16. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, sempre entro il limite massimo di cui al paragrafo 19.1, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica. In tale circostanza non si applica il meccanismo del voto di lista; nel caso di applicazione dell'art. 125-bis.1 del TUF, il regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dovrà indicare un termine congruo entro il quale potranno essere presentati i candidati da parte dei titolari di azioni, ai fini della nomina degli stessi senza l'applicazione del voto di lista.

19.17. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2396-undecies del Codice Civile. Se uno o più degli amministratori cessati erano stati tratti da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, la sostituzione viene effettuata nominando, secondo l'ordine progressivo, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. In caso di indisponibilità dei candidati non eletti appartenenti alla lista dell'amministratore venuto meno, si procederà ai sensi dell'articolo 2396-undecies del Codice Civile.

19.18. Gli amministratori cooptati dal consiglio dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà provvedere alla sostituzione dell'amministratore cessato. L'Assemblea delibera a maggioranza di legge, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del consiglio di cui al presente articolo 19 e della normativa vigente in materia di amministratori indipendenti ed equilibrio tra i generi. Nel caso di applicazione dell'art. 125-bis.1 del TUF, il regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dovrà indicare un termine congruo entro il quale potranno essere presentati i candidati da parte dei titolari di azioni, ai fini della nomina degli stessi senza l'applicazione del voto di lista.

19.19. Le procedure di sostituzione di cui ai precedenti paragrafi 19.17 e 19.18 devono in ogni caso garantire la presenza di un numero necessario di amministratori in possesso dei

requisiti di indipendenza e il rispetto della disciplina come sopra precisata *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Se viene meno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio per la ricostituzione del consiglio di amministrazione dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale. Il consiglio resterà tuttavia in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori.

Art. 20. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1. Se l'assemblea non vi ha provveduto, il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente.

20.2. Il consiglio, su proposta del presidente, nomina uno o più segretari, anche in via permanente ed anche al di fuori del consiglio di amministrazione.

20.3. Il consiglio potrà nominare uno o più vicepresidenti avente funzioni vicarie rispetto a quelle del presidente. Nell'ipotesi di nomina di più vicepresidenti, le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono assunte dal vicepresidente più anziano nella carica e così a seguire, ovvero secondo il diverso ordine eventualmente stabilito all'atto della nomina dei vicepresidenti.

20.4. Il presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di sua impossibilità, chi ne fa le veci, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

20.5. Quando si dovesse riscontrare la contemporanea mancanza del Presidente e del o dei Vicepresidente/i, il soggetto legittimato a presiedere le riunioni del consiglio di amministrazione è nominato dai consiglieri presenti.

Art. 21. ORGANI DELEGATI

21.1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381-*bis* del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il/i Vicepresidente/i, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

21.2. Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte, oltre ai consiglieri nominati dal consiglio, di diritto anche il presidente e tutti i consiglieri muniti di delega. Il consiglio, con la propria delibera di istituzione del comitato esecutivo, può determinare gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

21.3. Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

21.4. Gli amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

21.5. Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, anche esterno al consiglio di amministrazione. Con l'atto di nomina, il consiglio di amministrazione determina le funzioni e le attribuzioni del direttore generale che può essere revocato dallo stesso consiglio in ogni tempo.

21.6. Non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi generali della società e la determinazione delle relative strategie. Ove esterno al consiglio, il direttore generale partecipa, su invito, alle riunioni del consiglio di amministrazione senza

diritto di voto.

21.7. Il consiglio può altresì nominare procuratori, determinandone i poteri.

21.8. Anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle previsioni dei codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società aderisca, il consiglio può istituire al proprio interno comitati cui attribuire funzioni istruttorie, consultive e propositive su specifiche materie, stabilendone le finalità, la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 22. ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1. Salvo quanto disposto dal successivo Paragrafo 22.3, il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione nel comune dove ha sede la Società o altrove (posto che la riunione sia comunque tenuta in un paese dell'Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito), tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o almeno due consiglieri di amministrazione.

22.2. Ai sensi dell'articolo 2388 del Codice Civile, le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie, anche in via esclusiva, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. In tale evenienza:

(i) il presidente della riunione, anche coadiuvato dal proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità dei partecipanti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

(ii) il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

(iii) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

22.3. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione riguardi la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Anche qualora la riunione si svolga con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale deve essere sottoscritto dal presidente, oltre che dal segretario, salvo il caso di verbale in forma pubblica, per il quale è sufficiente la sottoscrizione del solo Notaio.

22.4. Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione attraverso un avviso di convocazione inviato a ciascun amministratore mediante raccomandata, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente, purché sia data prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto fino a 1 giorno di calendario precedente.

22.5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza *(quorum* deliberativo). In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione, se presente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

22.6. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dei relativi punti all'ordine del giorno.

22.7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice presidente. Se vi sono più vice presidenti ha precedenza il vice presidente più anziano di età. In mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di

amministrazione, ovvero chi agisce in sua vece, può altresì invitare a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione soggetti che non siano soci, amministratori o sindaci della Società, senza diritto di voto.

22.8. Gli organi delegati riferiscono, oralmente o per iscritto, al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale – e in assenza di organi delegati gli amministratori riferiscono al collegio sindacale – in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione e con cadenza almeno trimestrale, ovvero con la maggiore frequenza stabilita dal consiglio di amministrazione all'atto del conferimento delle deleghe, sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, o comunque di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

22.9. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 23. RAPPRESENTANZA SOCIALE

23.1. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione senza limitazioni.

23.2. La rappresentanza della Società spetta altresì ai consiglieri muniti di delega nei limiti delle loro attribuzioni o ai direttori generali, ove nominati.

Art. 24. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

24.1. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il compenso determinato dall'assemblea e il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

24.2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, e può essere formata da una parte fissa ed una variabile, correlata al raggiungimento di determinati obiettivi, e/o consistere (i) nel diritto di sottoscrivere a un prezzo determinato azioni o altri strumenti finanziari della Società, anche di futura emissione, e/o (ii) nell'assegnazione di azioni (*stock grant*).

24.3. L'assemblea può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 25. REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

25.1. Ove richiesto dalla legge, il consiglio di amministrazione – previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del collegio sindacale – nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra soggetti che posseggano requisiti di professionalità caratterizzati da specifiche competenze nonché da un'esperienza di almeno 3 anni in materia contabile, economica e/o finanziaria ovvero compiti direttivi con funzioni dirigenziali presso società di capitali ovvero funzioni amministrative o dirigenziali oppure incarichi di revisore legale o di consulente quale dottore commercialista presso enti operanti nei settori creditizio, finanziario o assicurativo ovvero in settori connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società, che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie ovvero gli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

25.2. Il compenso spettante al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal consiglio di amministrazione.

25.3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione che prevedano la trattazione di materie rientranti nelle sue competenze.

Art. 26. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto e alle procedure adottate in materia. Le

procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza Assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.2. Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizzate, il consiglio di amministrazione potrà approvare tali operazioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite società controllate, in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla stessa procedura.

26.3. Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da questa essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali operazioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previste nella procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condizioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valutazioni del collegio sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati che partecipano all'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10 per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

Art. 27. COLLEGIO SINDACALE

27.1. Il collegio sindacale si compone di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, nominati dall'assemblea.

27.2. Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e di quelli relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

27.3. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi e determina il compenso loro spettante.

27.4. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate:

(i) hanno diritto a presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari alla quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste in materia di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della Società. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

(ii) ogni socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento, anche indiretto, ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare

liste diverse;

(iii) le liste presentate si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, nelle quali i candidati sono elencati con numeri progressivi. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di due candidati alla carica di sindaco supplente;

(iv) ciascuna lista che – considerando entrambe le sezioni – presenti un numero di candidati pari o superiore a 3, deve altresì includere candidati appartenenti a entrambi i generi, in modo tale che appartengano al genere meno rappresentato un numero di candidati conforme alla disciplina, anche regolamentare, pro tempore vigente in relazione all'equilibrio tra i generi, sia quanto ai candidati alla carica di sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di sindaco supplente.

27.5. Le liste sono depositate entro i termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente presso la sede della Società ovvero anche mediante un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

27.6. Le liste devono essere corredate da:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso;

(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;

(iv) l'elenco di eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società da ciascun candidato;

(v) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dalla normativa applicabile; nonché

(vi) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

27.7. Eventuali variazioni nei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

27.8. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate più liste da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate ulteriori liste di candidati sino al termine successivo stabilito dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. In tal caso, la percentuale di partecipazione al capitale della Società richiesta per la presentazione delle liste viene ridotta alla metà.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente

punto (i) sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante sindaco effettivo, che assumerà la carica di presidente del collegio sindacale e il restante sindaco supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista.

27.10. L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

27.11. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa con le maggioranze di legge. Qualora sia presentata una sola lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e tale lista contenga un numero di candidati inferiore a quelli necessari per la nomina integrale del Collegio Sindacale, si applica il successivo art. 27.15, fatto salva la nomina di almeno un componente effettivo (al quale spetterà anche la presidenza) e uno supplente tratto dall'unica lista presentata.

27.12. Qualora ad esito dell'applicazione del meccanismo del voto di lista sopra indicato non sia assicurata una composizione del collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati ovvero, in difetto, nell'ambito dei candidati delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto.

27.13. Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

27.14. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra fino alla scadenza dei sindaci in carica il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, in modo da rispettare quanto previsto dalla disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo collegiale. Se la suddetta sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente, l'assemblea procederà alla nomina di un sindaco in possesso dei requisiti richiesti per assicurare il rispetto di tale normativa; si applica il successivo Paragrafo 27.15. Resta fermo che la presidenza del collegio sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza, ove nominato.

27.15. Le precedenti regole in materia di elezione dei sindaci mediante il voto di lista non si applicano nelle assemblee che devono provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale. In tali casi, l'assemblea delibera a maggioranza di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. Le procedure di sostituzione devono in ogni caso garantire il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi, quale sopra precisata. Nel caso di applicazione dell'art. 125-bis.1 del TUF, il regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dovrà indicare un termine congruo entro il quale potranno essere presentati i candidati da parte dei titolari di azioni, ai fini della nomina degli stessi senza l'applicazione del voto di lista.

27.16. Il collegio sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facoltà di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal consiglio di amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate, nonché in merito alle operazioni con parti correlate.

27.17. Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le modalità previste per il consiglio di amministrazione all'Articolo Art. 22.

Art. 28. REVISORE LEGALE DEI CONTI

28.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri, le responsabilità e le modalità di determinazione del corrispettivo della società di revisione

sono disciplinati dalla normativa pro tempore applicabile.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 29. ESERCIZIO SOCIALE

29.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30. BILANCIO ED UTILI

30.1. Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di Statuto, alla redazione del progetto di bilancio, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

30.2. L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, prelevata la quota del 5% per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è destinato ai soci a titolo di dividendo o accantonato a riserva, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

30.3. Ricorrendo i presupposti di legge, il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, deliberare la distribuzione ai soci di acconti sul dividendo alle condizioni e nei limiti di legge.

30.4. L'assemblea, ordinaria o straordinaria secondo competenza, può in ogni tempo deliberare la distribuzione ai soci delle riserve risultanti dal bilancio ovvero formate mediante apporti dei soci, in quanto disponibili in base alla normativa applicabile, in denaro o in natura, nonché l'assegnazione ai soci di azioni, strumenti finanziari o altri diritti nei confronti della Società.

30.5. Il pagamento dei dividendi o degli acconti sui dividendi e le ulteriori distribuzioni o assegnazioni ai soci vengono effettuati nei termini e con le modalità determinate dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione, secondo competenza, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

30.6. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 31. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

31.1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge, e in tali casi la liquidazione della Società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dalla Assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

31.2. Salva diversa delibera dell'Assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32. NORME APPLICABILI

32.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni ed ogni altra disposizione applicabile tempo per tempo vigente.